

Informativa accesso civico

Cos'è il diritto di accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5bis del medesimo decreto.

Come esercitare il diritto:

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le richieste di accesso civico generalizzato vanno indirizzate all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

La richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando l'apposito modulo "Accesso civico "

tramite posta elettronica alla seguente casella di posta istituzionale: protocollo@comune.sangiorgioinbosco.pd.it

(in tal caso deve essere allegata istanza scansionata e sottoscritta e fotocopia del documento di riconoscimento)

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del comune: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune San Giorgio in Bosco, Vicolo Bembo -35010 San Giorgio in Bosco(Pd)
- con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio in Bosco Vicolo Bembo -35010 San Giorgio in Bosco(Pd)

La richiesta di accesso civico relativa ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata usando il modulo in allegato "Accesso civico generalizzato" con le stesse modalità sopra indicate.

A chi rivolgersi se non si riceve risposta

In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame,

utilizzando il modulo in allegato "Richiesta riesame", indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Come si può proporre ricorso Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), o presentare ricorso al Difensore Civico Regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine di cui all'art. 116, co. 1 del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente si sia rivolto al Difensore Civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico stesso